

Prot. 1183
07.04.2014



COMUNE DI TERTENIA

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

08047 - TERTENIA - Via Roma 173 - Tel. 0782/908017 ** Fax: 0782/93009
sito www.comunetertenia.it e-mail comunetertenia@libero.it

Prot. n° 2755 del 04 APR 2014

Ordinanza n°25

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio veterinario della ASL n° 4, pervenuta in data 04 APR. 2014 che segnala la conferma della presenza di sieropositività per Peste Suina Africana in alcuni animali nell'allevamento della specie suina, presente nell'Azienda identificata n° IT089NU141, ubicata in località CORONGIU del Comune di Tertenia di cui è proprietario il Sig. BENDAS MARIO, nato in Tertenia il 5 maggio 1955, Cod. F.: BRNMRA55E06L140L e residente in Vico Eleonora D'Arborea n. 2. Comune di TERTENIA.

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 LUG 1934, n° 1265;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 08 FEB 1954, n° 320 e successive modificazioni; **Vista** la Legge 23 GEN 1968, n° 34;
Vista La Legge 23 DIC 1978, n° 833;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 MAG 1988, n° 231;
Vista la Legge 02 GIU 1988, n° 218;
Visto il Decreto Ministeriale 20 LUG 1989, n° 298;
Vista la Legge Regionale 08 LUG 1985, n° 15;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Visto il Reg. CE n° 1774/2002;
Visto il Reg. CE n° 811/2003; **Vista** la Legge 9 MAR 1989, n° 86;
Vista la legge 22 FEB 1994, n° 146;
Visto il Decreto Legislativo 31 MAR 1998, n° 112;
Vista la O.M. 1968;
Visto il Regolamento CE 1069/2009;
Visto il Decreto legislativo n° 54 del 20.02.2004;
Visto il DAIS 18.12.2012, n° 69 ed il DAIS 09/07/2013, n.20, ed in particolare l'articolo 5 del DAIS n. 20/2013 ed in attesa di eventuali altri interventi da porre in essere:

O R D I N A

- L'abbattimento e distruzione, entro cinque giorni, in loco di tutti i suini presenti nell'azienda identificata col codice aziendale IT089NU141 ed appartenenti al proprietario descritto in premessa o ad altri proprietari che tengono suini nella medesima azienda succitata ed identificata col codice aziendale IT089NU141;
- da tali capi andranno prelevati campioni di sangue e organi da sottoporre ad esami di laboratorio per accertare l'eventuale presenza del virus;
- attivazione di una indagine epidemiologica ed invio di copia della stessa al servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, al Ministero della Salute e al Centro di Referenza Nazionale per le Pesti;
- Attivazione dei controlli clinici e se del caso sierologici nelle eventuali aziende correlate ed invio della documentazione relativa al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale;
- Il sotterramento delle carcasse degli animali abbattuti o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde

freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità tale che i carnivori non possano accedervi. La disinfezione e disinfezione dell'azienda.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata ai proprietari degli animali destanti della presente è trasmessa alla ASL n.4 di Lanusei e agli altri enti interessati, entra immediatamente in vigore.

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell' art. 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2.582,27.
2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
3. La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U.L.L.S.S., approvato con R.D.1265 del 1934, come modificato dall'art.16 del D.L.vo 196/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 1549,37 ad un massimo di € 9.296,22.
4. Per le restanti violazioni si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art.6, comma 3 della L.218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.291,14.

IL SINDACO
Ing. Luciano LODDO